

DECISIONE DIRIGENZIALE N.173 DEL 18/09/2025

OGGETTO: Fornitura rinnovo licenza annuale Firewall Fortinet Milanosport SSD S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50 co. 1, let. b), D.Lgs. 36/2023 – CIG: B845175479 – REP.159/2025 Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanosport SSD S.p.A. per lo svolgimento delle proprie attività presso Allianz Cloud necessita della fornitura della licenza Firewall Fortinet a protezione della gestione eventi;

Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante:
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Milanosport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

www.milanosport.it





Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società TIM S.p.A. con sede a Milano (MI) in Via Gaetano Negri 1, C.F. e P.IVA C.F. e P.I. 00488410010, della fornitura di licenza Firewall Fortinet per Milanosport SSD S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50 co. 1, let. b), D.Lgs. 36/2023 − CIG: B845175479 − REP.159/2025 dietro pagamento del corrispettivo pari ad € 4.900 (euro quattromilanovecento/00) oltre I.V.A.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di affidare la fornitura di licenza Firewall Fortinet per Milanosport SSD S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50 co. 1, let. b), D.Lgs. 36/2023 CIG: B845175479 REP.159/2025 a TIM S.p.A. con sede a Milano (MI) in Via Gaetano Negri 1, C.F. e P.IVA C.F. e P.I. 00488410010, dietro pagamento del corrispettivo pari ad € 4.900 (euro quattromilanovecento/00) oltre I.V.A., precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 3) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 e s.m.i.;
- 4) di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante potrà verificare le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;



- 5) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;
- 6) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) di dare atto che la spesa pari ad € 4.900 (euro quattromilanovecento/00) oltre I.V.A., trova copertura nel bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport SSD S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Milanosport SSD S.p.A. Il Direttore Generale Dr. Lorenzo Enrico Lamperti